



Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del ... 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 aprile 2014¹ sulle banche è modificata come segue:

Art. 1 **Oggetto**

¹ La presente ordinanza disciplina segnatamente:

- a. per le banche e le persone di cui all'articolo 1b LBCR:
 - 1. le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività,
 - 2. le esigenze poste all'organizzazione,
 - 3. i requisiti in materia di presentazione dei conti;
- b. per le banche:
 - 1. la garanzia dei depositi,
 - 2. il trasferimento e la liquidazione degli averi non rivendicati;
- c. per le banche di rilevanza sistemica: la pianificazione d'emergenza e il miglioramento delle loro possibilità di risanamento e di liquidazione.

² Nel rimanente, le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle persone di cui all'articolo 1b LBCR, salvo disciplinamenti particolari.

Art. 2 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

¹ *Abrogato*

² Le banche sono suddivise dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nelle categorie di cui all'allegato 3 in base ai seguenti criteri:

RS

¹ RS ...

Art. 3 Non banche
(art. 1 cpv. 2 LBCR)

Gli enti e istituti di diritto pubblico, come pure le casse di cui siffatti enti e istituti di diritto pubblico garantiscono integralmente gli impegni, non sono considerati banche o persone di cui all'articolo 1*b* LBCR anche se accettano depositi del pubblico a titolo professionale.

Art. 6 cpv. 3

³ Non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR anche chi soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c ed:

- a. esercita un'attività commerciale o industriale come attività principale e utilizza i depositi del pubblico per finanziare tale attività; o
- b. utilizza i depositi per finanziare il consumo privato.

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 7a Obbligo di informazione delle persone di cui all'articolo 1*b* LBCR
(art. 1*b* LBCR)

¹ Le persone di cui all'articolo 1*b* LBCR informano i propri clienti in modo comprensibile e completo, per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo:

- a. dei rischi collegati al proprio modello aziendale, alle prestazioni di servizio offerte e alle tecnologie utilizzate;
- b. del fatto che per i depositi del pubblico non è prevista la garanzia dei depositi secondo il capo tredicesimo LBCR.

² I clienti devono essere informati in modo tale da avere tempo sufficiente, prima della conclusione del contratto, per comprendere le informazioni in vista della conclusione stessa.

³ L'informazione relativa ai rischi di cui al capoverso 1 lettera a e all'assenza di garanzia dei depositi ai sensi del capoverso 1 lettera b non può figurare solo nelle condizioni generali.

⁴ Se le informazioni sono messe a disposizione su un sito Internet, le persone di cui all'articolo 1*b* LBCR sono tenute:

- a. a comunicare al cliente l'indirizzo del sito Internet e dove reperirvi l'informazione;
- b. ad assicurare che tale informazione possa essere consultata, scaricata e registrata su un supporto durevole in qualsiasi momento.

⁵ Per supporto durevole ai sensi del capoverso 4 si intende un supporto cartaceo o qualsiasi altro strumento che consenta la memorizzazione e la riproduzione inalterata di un'informazione.

Titolo prima dell'art. 8

Capitolo 2: Autorizzazioni

Sezione 1:

Indicazioni su persone e titolari di partecipazioni nella domanda di autorizzazione e mutamento dei fatti

Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva

Indicazioni su persone e titolari di partecipazioni
(art. 1b e 3 cpv. 2 lett. c e cbis, cpv. 5 e 6 LBCR)

¹ La domanda di autorizzazione per l'apertura di una nuova banca o per una nuova persona di cui all'articolo 1b LBCR deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LBCR nonché sui titolari di partecipazioni qualificate conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera c^{bis} LBCR:

Art. 8a Mutamento dei fatti
(art. 1b e 3 cpv. 1, 2 e 3 LBCR)

¹ Le banche e le persone di cui all'articolo 1b LBCR comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione.

² Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività si deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 2: Organizzazione delle banche

Titolo dopo l'art. 14

Sezione 2a: Organizzazione delle persone di cui all'articolo 1b LBCR

Art. 14a Forma giuridica, sede e attività principale
(art. 1b e art. 3 cpv. 2 lett. d LBCR)

¹ Una persona di cui all'articolo 1b LBCR riveste una delle seguenti forme giuridiche:

- a. società anonima;
- b. società in accomandita;
- c. società a garanzia limitata.

² Essa deve avere la sede e la sua attività principale in Svizzera.

Art. 14b Sfera degli affari
(art. 1b cpv. 3 lett. a e art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)

¹ Le persone di cui all'articolo 1b LBCR devono descrivere esattamente negli statuti o in un regolamento la propria sfera degli affari e l'estensione geografica della stessa.

² La sfera degli affari e la sua estensione geografica devono essere adeguate alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa della persona.

Art. 14c Direzione

(art. 1b cpv. 3 lett. d e art. 3 cpv. 2 lett. d LBCR)

¹ La persona di cui all'articolo 1b LBCR deve essere effettivamente diretta dalla Svizzera.

² Le persone incaricate della direzione devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare la gestione effettiva.

Art. 14d Organi

(art. 1b e art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)

¹ Se lo scopo sociale o l'importanza degli affari di una persona di cui all'articolo 1b LBCR esige l'istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest'ultimo deve constare di almeno tre membri.

² Almeno un terzo dei membri dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo deve essere indipendente dalla direzione.

³ Le persone fisiche e giuridiche che partecipano a una persona di cui all'articolo 1b LBCR con almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale o possono influenzare notevolmente in altro modo la loro attività (titolari di partecipazioni qualificate), devono godere di buona reputazione e fornire la garanzia che tale influsso non venga esercitato a danno di un'attività prudente e solida.

⁴ In casi speciali, la FINMA può autorizzare eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 subordinandole a determinate condizioni.

Art. 14e Compliance e gestione dei rischi

(art. 1b cpv. 3 lett. b e art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)

¹ La persona di cui all'articolo 1b LBCR garantisce che le leggi e le esigenze normative vengano rispettate (compliance) e provvede a un'efficace individuazione, valutazione, gestione e sorveglianza dei rischi collegati alla sua attività (gestione dei rischi) e a un efficace sistema di controllo interno.

² Stabilisce in documentazioni e direttive interne come soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1.

³ Gli organi competenti in materia di sorveglianza della compliance e di gestione dei rischi devono essere internamente indipendenti dall'attività orientata al conseguimento di un profitto.

⁴ La persona di cui all'articolo 1b LBCR può delegare la sorveglianza della compliance e la gestione dei rischi a terzi se questi dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.

⁵ In singoli casi la FINMA può allentare nei confronti delle persone di cui all'articolo 1b LBCR i requisiti di cui al capoverso 3 se queste:

- a. conseguono un reddito lordo inferiore a 1,5 milioni di franchi;
- b. forniscono la prova di avere un modello aziendale a basso rischio.

Art. 14f Custodia di depositi del pubblico
(art. 1b cpv. 3 lett. b LBCR)

Le persone di cui all'articolo 1b LBCR devono custodire in Svizzera e separatamente dai fondi propri i depositi del pubblico che hanno accettato.

Art. 14g Conflitti d'interesse
(art. 1b LBCR)

¹ Le persone di cui all'articolo 1b LBCR adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti d'interesse che possono risultare dalla fornitura dei loro servizi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai clienti.

² Se non può escludere un pregiudizio nei confronti del cliente, la persona di cui all'articolo 1b LBCR glielo comunica.

Art. 16, rubrica

Capitale minimo in caso di trasformazione di un'impresa in una banca
(art. 3 cpv. 2 lett. b LBCR)

Inserire dopo l'art. 17

Art. 17a Capitale minimo di persone di cui all'articolo 1b LBCR
(art. 1b cpv. 3 lett. c e art. 3 cpv. 2 lett. b LBCR)

¹ Il capitale minimo delle persone di cui all'articolo 1b LBCR ammonta al 5 per cento dei depositi del pubblico accettati secondo l'articolo 5, ma almeno a 300 000 franchi. Deve essere interamente liberato e mantenuto durevolmente. Non può essere prestato ai titolari di partecipazioni qualificate o a persone fisiche o giuridiche ad essi correlate, né investito in partecipazioni dominate da queste ultime.

² La FINMA disciplina i dettagli e in singoli casi può inasprire le esigenze in materia di capitale minimo se lo ritiene necessario in virtù dei rischi collegati all'attività.

³ Le disposizioni dell'OFoP e dell'ordinanza del 30 novembre 2012² sulla liquidità non si applicano alle persone di cui all'articolo 1b LBCR.

Inserire dopo l'art. 24

Art. 24a Persone di cui all'articolo 1b LBCR
(art. 1b LBCR)

¹ Se più persone di cui all'articolo 1b LBCR formano un gruppo ai sensi dell'articolo 22, il valore soglia di 100 milioni di franchi previsto per depositi del pubblico secondo l'articolo 1b LBCR deve essere calcolato per l'intero gruppo.

² La FINMA può escludere singole persone di cui all'articolo 1*b* LBCR dall'ottica di gruppo se queste sono palesemente indipendenti dalle altre società del gruppo.

³ L'indipendenza può sussistere segnatamente per modelli o scopi aziendali nettamente diversi.

Titolo dopo l'art. 42

Capitolo 5: Garanzia dei depositi delle banche

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 agosto 2007³ sui revisori

Ingresso

visti gli articoli 15 capoverso 2, 21 capoverso 3, 39 capoverso 1 lettera d e 41 della legge del 16 dicembre 2005⁴ sui revisori (LSR); visto l'articolo 936 del Codice delle obbligazioni (CO)⁵; visto l'articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

*Art. 11*a* cpv. 1 lett. a^{bis}*

¹ L'autorità di sorveglianza rilascia l'abilitazione a imprese di revisione sotto sorveglianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti:

a^{bis}. persone di cui all'articolo 1*b* LBCR;

*Art. 11*c* lett. c*

L'attività che sottostà all'obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 9*a* cpv. 1 lett. c LSR) non è compatibile con l'abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 LSR se esercitata dalle seguenti persone:

c. gli auditor responsabili.

³ RS 221.302.3

⁴ RS 221.302

⁵ RS 220

⁶ RS 172.010

Art. 11d^{bis} Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di persone di cui all'articolo 1b LBCR

¹ L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di persone di cui all'articolo 1b LBCR⁷ se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all'estero;
- b. 800 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo;
- c. 16 ore di perfezionamento negli ambiti di vigilanza del presente articolo, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

² Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. 100 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi quattro anni;
- b. 16 ore di perfezionamento all'anno negli ambiti di vigilanza del presente articolo.

³ Per l'abilitazione ai sensi del capoverso 1 o il suo mantenimento ai sensi del capoverso 2, gli auditor responsabili possono computare l'esperienza professionale e le ore di verifica negli ambiti di vigilanza dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a e c se hanno acquisito almeno il 20 per cento delle ore di verifica necessarie secondo i capoversi 1 lettera b e 2 lettera a nella verifica di persone di cui all'articolo 1b LBCR o nella verifica di sistemi d'informazione (verifica informatica).

⁴ Possono computare soltanto le ore di perfezionamento eseguite negli ambiti di vigilanza del presente articolo.

Art. 38 cpv. 8

⁸ Se un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale controlla unicamente persone di cui all'articolo 1b LBCR⁸ (art. 11a cpv. 1 lett. a^{bis}), l'emolumento ammonta a 1500 franchi.

Art. 42 cpv. 2^{ter}

^{2ter} La tassa di sorveglianza per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che controllano unicamente persone di cui all'articolo 1b LBCR⁹ (art. 11a cpv. 1 lett. a^{bis}) ammonta almeno a 2500 franchi.

⁷ RS 952.0

⁸ RS 952.0

⁹ RS 952.0

Art. 51c Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli auditor responsabili che presentano una domanda di abilitazione per eseguire verifiche di persone di cui all'articolo 1*b* LBCR¹⁰ devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 11*d*^{bis} capoverso 3 secondo periodo entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del [...].

2. Ordinanza del 6 novembre 2002¹¹ concernente la legge sul credito al consumo

Art. 3 Sistema d'informazione sui crediti al consumo

¹ La Centrale d'informazione gestisce un sistema d'informazione sui crediti al consumo. Nell'allegato sono elencati i dati personali contenuti nel sistema d'informazione e le categorie di persone legittimate ad accedervi nonché sono fissati l'estensione dell'accesso e il diritto al trattamento dei dati.

² La Centrale d'informazione può parimenti mettere a disposizione dei creditori professionisti e degli intermediari di crediti partecipativi mediante una procedura di richiamo in linea i dati personali da essa trattati.

³ Nel sistema d'informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati personali di cui i creditori professionisti e gli intermediari di crediti partecipativi necessitano per l'esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine.

⁴ La Centrale d'informazione è responsabile del sistema d'informazione. Essa tiene un elenco dei creditori e degli intermediari di crediti partecipativi legittimati ad avvalersi della procedura di richiamo e l'aggiorna costantemente. L'elenco è a disposizione del pubblico.

Art. 7° Ammontare della garanzia

¹ Nel caso di un'assicurazione, la somma assicurata relativa ai sinistri di un anno riconducibili a una violazione della LCC ammonta a:

- a. 500 000 franchi per la concessione di crediti al consumo;
- b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
- c. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.

² Nella stessa misura deve impegnarsi anche il fideiussore o il garante.

³ L'importo depositato sul conto bancario bloccato deve ammontare a:

- a. 500 000 franchi per la concessione di credito al consumo;
- b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
- c. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.

¹⁰ RS 952.0

¹¹ RS 221.214.11

Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del...

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del ..., l'intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d'informazione i contratti di credito al consumo in corso conclusi tramite la sua mediazione.

Allegato

Estensione dell'accesso, definizioni C1 e C2

- C1 Creditore professionista o intermediario di crediti partecipativi che concede o ha concesso un credito al consumo oppure fa o ha fatto da intermediario di un credito al consumo
- C2 Creditore professionista o intermediario di crediti partecipativi che chiede informazioni su crediti al consumo contratti da un consumatore, per esaminare la capacità creditizia

3. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹² sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 3 cpv. 1 lett. a^{sexies}

¹ Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

- a^{sexies}. ambito delle persone di cui all'articolo 1b della legge dell'8 novembre 1934¹³ sulle banche (LBCR);

Titolo dopo l'art. 19d

Sezione 2b: Persone di cui all'articolo 1b LBCR

Art. 19e Tassa di base

La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per ogni persona di cui all'articolo 1b LBCR¹⁴.

Art. 19f Tassa complementare

¹ L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.

² Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell'assoggettato,

¹² RS 956.122

¹³ RS 952.0

¹⁴ RS 952.0

così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

³ Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959*b* del Codice delle obbligazioni¹⁵. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi.

III

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹⁵ RS 220